

REGIONE SICILIANA

ASSESSORATO REGIONALE DELL'ENERGIA E DEI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITÀ

DIPARTIMENTO REGIONALE DELL'ACQUA E DEI RIFIUTI

IL DIRIGENTE DI SERVIZIO

OGGETTO: ITRAS s.r.l. - Autorizzazione ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. 152/06 per la costruzione e gestione di una stazione di trasferenza di rifiuti non pericolosi da realizzare nel territorio del Comune di Campobello di Licata (AG), c.da La Marca, F.M. n. 21 part.lle nn. 152, 153, 154, in variante allo strumento urbanistico.

VISTO	lo Statuto della Regione Siciliana;
VISTA	la legge regionale n. 19 del 16 dicembre 2008 recante "Norme per la riorganizzazione dei dipartimenti regionali. Ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione", la quale ha istituito il "Dipartimento dell'Acqua e dei Rifiuti";
VISTO	il Decreto del Presidente della Regione Siciliana n. 5069 del 19 Luglio 2012 con il quale è stato conferito l'incarico di Dirigente Generale del Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti al Dott. Marco Lupo;
VISTA	la nota del Dirigente Generale prot. n. 34376 del 20/07/2012 con la quale si invitano i Dirigenti di Aree e Servizi di questo Dipartimento a proseguire l'attività gestionale e finanziaria espletata in forza di precedenti deleghe (nota prot. n. 20945 del 03/05/2012);
VISTO	il D.Lgs. n. 152 del 03/04/2006 - Norme in materia di gestione dei rifiuti e di bonifica dei siti inquinati - e successive modifiche ed integrazioni;
VISTA	il "Piano di Gestione dei Rifiuti in Sicilia", adottato con Ordinanza commissariale nº 1166 del 18-12-2002, e successive modifiche ed integrazioni;
VISTA	la nota n. 220445 del 28/05/2003, con la quale la Commissione Europea – Direzione generale ambiente ha comunicato che il predetto piano è conforme alle direttive europee in materia;
VISTA	l'Ordinanza commissariale n. 1260 del 30/9/2004, pubblicata sulla G.U.R.S. n. 10 del 11/03/2005, con la quale è stato aggiornato il Piano di gestione dei rifiuti in Sicilia;
VISTA	la disposizione commissariale (ex OPCM 3887) del 31 Luglio 2012 n. 81 con la quale è stato approvato il "Programma per la prevenzione della produzione dei rifiuti in Sicilia";
VISTA	l'Ordinanza n. 2196 del 02/12/2003, pubblicata sulla GURS n. 8 del 20/02/2004, con la quale vengono approvati i criteri e le modalità di presentazione e di utilizzo delle garanzie finanziarie, nonché i nuovi parametri per la determinazione degli importi da prestarsi da parte dei soggetti richiedenti le autorizzazioni allo smaltimento ed al recupero di rifiuti;
VISTA	la Legge regionale n. 24 del 24/08/1993 che disciplina la "tassa di concessione governativa sui provvedimenti autorizzativi" ed il parere dell'Ufficio Legislativo e Legale prot. n. 25115 - 137/II/2012 del 19/09/2012 in base al quale questo Dipartimento è tenuto ad applicare la predetta tassa ai provvedimenti autorizzativi rilasciati ai sensi degli artt. 208 e 211 del d.lgs. n. 152/06, atteso che gli atti per i quali è dovuta la tassa non sono efficaci sino a quando questa non sia pagata;
VISTA	l'art. 40 della L.R. 27/86, che disciplina gli scarichi provenienti da insediamenti civili e produttivi;

VISTA

la L.R. 8 Aprile 2010, n. 9, recante "Gestione integrata dei rifiuti e bonifica dei siti inquinati":

VISTO

il D.M. 17 dicembre 2009 di introduzione del Sistema di Controllo della Tracciabilità dei Rifiuti (SISTRI), pubblicato in Gazzetta Ufficiale, nel Supplemento Ordinario del 13 gennaio 2010 e ss.mm. e ii.;

VISTO

il D.P.R. n. 151 del 01 Agosto 2011 - "Regolamento recante semplificazione della disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione degli incendi......";

VISTA

l'istanza con la quale la Società ITRAS s.r.l. con sede legale in Favara (AG), frazione Area Siluppo Industriale, via Miniera Ciavolotta, lotti 92/94, assunta al prot. n. 2616 del 24.01.2011 di questo Dipartimento, ha presentato richiesta di autorizzazione ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii., per l'impianto descritto in oggetto;

VISTO

il progetto definitivo dell'impianto, costituito nella sua elaborazione conclusiva dai seguenti allegati:

- Tav. A Relazione tecnica;
- Tav. Al Relazione descrittiva manufatti e parametri urbanistici;
- Tav. A2 Relazione agronomica;
- Tav. A3 Valutazione revisionale di impatto acustico ambientale;
- Tav. A4 Relazione di calcolo della movimentazione delle terre;
- Tav. B Piano finanziario;
- · Tav. C Relazione geologica;
- Tav. 1 Stralci planimetrici catastali;
- · Tav. 2 Lay-out dell'impianto;
- Tav. 3 Rete raccolta percolati;
- Tav. 4 Rete di illuminazione;
- Tav. 5 Rete raccolta acque meteoriche;
- Tav. 6 Presidi antincendio;
- Tav. 7 Tettoia copertura piattaforma di scarico;
- Tav. 8 Tavola rendering inserimento fotografico;
- Tav. 9 Stato di fatto planimetria e profili;
- Tav. 10 Stato di fatto e di progetto planimetria e profilo;
- Tav. 11 Particolare recinzione e cancello di ingresso;
- Tav. 12 Particolare pesa a ponte;
- Tay, 13 Particolare impianto di trattamento acque di prima pioggia;
- Tav. 14 Particolare impianto di lavaggio ruote;

CONSIDERATO lo svolgimento dell'attività istruttoria come di seguito riepilogata:

1. Con nota n. 3304/S7 del 27.01.2011 questo Servizio 7 ha comunicato alla ditta di procedere a definire la verifica di VIA preventivamente all'avvio del procedimento di autorizzazione, come previsto dal comma 1 dell'art. 208 del Dlgs. n. 152/06 (Ove l'impianto debba essere sottoposto alla procedura di valutazione di impatto ambientale ai sensi della normativa vigente, alla domanda è altresì allegata la comunicazione del

progetto all'autorità competente ai predetti fini; i termini di cui ai commi 3 e 8 restano sospesi fino all'acquisizione della pronuncia sulla compatibilità ambientale ai sensi della parte seconda del presente decreto);

Con foglio n. 49387 del 25.07.2011 il Servizio VIA VAS dell'ARTA ha dichiarato che il progetto non deve essere assoggettato alla procedura di valutazione di impatto

ambientale dettando tuttavia alcune prescrizioni da attuare in sede di realizzazione dell'opera;

 Con fax prot. n. 37031/S7 del 02.08.2011 lo scrivente Servizio ha avviato il procedimento di autorizzazione convocando la prevista conferenza di servizi ex art. 208 del D.Lgs. 152/06 per il giorno 28.09.2011 per l'esame del progetto definitivo di cui all'istanza

- 4. Nel corso della Conferenza del 28/09/11 viene stabilito che "il progetto dovrà essere completato con la specifica documentazione integrativa riepilogata nello stesso verbale. Intervengono i rappresentanti del Comune di Campobello di Licata i quali consegnano l'attestazione di avvenuta pubblicazione dell'avviso di convocazione della conferenza a firma del segretario comunale, da cui non risulta che siano pervenute osservazioni e/o opposizioni e il decreto sindacale n. 61 del 27/9/2011 di assenso al sito con allegata nota comunale (sett. urbanistica e settore ambiente) relativa al parere favorevole di regolarità urbanistica e ambientale. Gli stessi dichiarano altresì che successivamente all'avvenuta pubblicazione dell'avviso di convocazione della conferenza, il Sindaco ha ricevuto lagnanze da parte di alcuni privati cittadini aventi abitazioni stagionali limitrofe all'impianto in progetto per le quali si riservano eventualmente di rappresentare ulteriori indicazioni circa la volontà amministrativa definitiva dell'Ente.
- 5. I convenuti dichiarano di fare proprie le prescrizioni del provvedimento di prot. n. 49387 del 25.07.2011 del Servizio 1 VAS VIA dell'A.R.T.A. e chiedono che le stesse vengano esplicitate nel provvedimento di autorizzazione.
- 6. Si chiede ai rappresentanti del Comune di sapere, prima di procedere con l'ulteriore corso istruttorio, se esiste disponibilità di allocare l'impianto presso idonee aree industriali ubicate in zone limitrofe.
- 7. A tal fine interviene il rappresentante del Comune il quale fa presente che nelle immediate vicinanze dell'area in esame esiste una zona industriale ASI ricadente nel territorio del comune di Ravanusa, facente parte del comprensorio dell'A.T.O. AG 3.
- 8. La conferenza invita la ditta a trasmettere la documentazione sopra elencata a tutti gli Enti coinvolti nel procedimento. La stessa conferenza, tenuto conto delle prescrizioni di VIA, circa il punto di emissione sull'ambiente confinato ed i connessi presidi ambientali di specie, determina di coinvolgere nel procedimento il competente Servizio Emissioni dell'A.R.T.A..
- 9. Infine l'Ufficio informa che procederà, trascorsi tre mesi dal ricevimento della documentazione integrativa richiesta con il presente verbale, senza che siano pervenuti i pareri da parte degli Uffici coinvolti, a concludere il procedimento ai sensi dell'art. 208 del Dlgs. n. 152/06, intendendo gli stessi come resi in senso favorevole, ai sensi del comma 2 dell'art. 18 della L.R. n. 9/2010."
- 10. Con nota n. 44555/S7 del 29.09.2011 il verbale viene trasmesso a tutti gli Enti coinvolti nel procedimento con le seguenti precisazioni "La Società proponente è tenuta ad aderire ai contenuti del verbale del 28.09.2011, predisponendo tutte le integrazioni necessarie conseguenti alle problematiche emerse in sede di conferenza ed a trasmettere tempestivamente a tutti Enti coinvolti nel procedimento le integrazioni progettuali riepilogate nel verbale allegato, nonché al Servizio II Emissioni dell'A.R.T.A..

 Il Comune, in relazione a quanto dichiarato dai rappresentanti dell'Ente, è tenuto a

rideterminarsi in via definitiva circa la compatibilità urbanistica dell'impianto rispetto al sito proposto dalla ditta facendo pervenire le decisioni di propria competenza.

Tutti gli Enti coinvolti nel procedimento sono invitati a determinarsi entro 30 gg. dal ricevimento delle integrazioni progettuali al fine di consentire allo scrivente Dipartimento la conclusione del procedimento".

- Con nota recante prot. n. 26 del 25.11.2011 la società ITRAS ha trasmesso agli Enti territoriali coinvolti la documentazione richiesta in sede di conferenza;
- 12. Con foglio n. 15252 del 30.11.2011 il Comune di Campobello di Licata ha comunicato che ai fini delle definitive determinazioni dell'Ente circa la compatibilità urbanistica dell'impianto, l'argomento è stato sottoposto all'attenzione del Consiglio Comunale per la relativa trattazione;
- 13. Con nota n. 57017/S7 del 12.12.2011 l'Ufficio, richiamati i contenuti della propria precedente nota n. 44557 del 29.09.2011, ha sollecitato i medesimi Enti a fare pervenire le competenti decisioni entro 30 gg. dal ricevimento delle stesse integrazioni, al fine di consentire la conclusione del procedimento;
- Con foglio n. 288530 del 20.12 2011 l'Ufficio del Genio Civile di Agrigento ha trasmesso il parere ex art. 13 L. 64/74 reso in senso favorevole;
- 15. Con nota n. 79270 del 21.12.2011 l'ARPA S.T. di Agrigento ha fatto pervenire il

proprio parere reso in senso favorevole;

16. Con nota n. 490/Dp12na/11 del 29.12.2011 l'A.S.P. n. 1 di Agrigento Distretto Sanitario di Naro-Camastra ha comunicato il proprio parere favorevole a condizioni;

17. Con foglio n. 491 del 13.01.2012 il Comune di Campobello di Licata ha comunicato che il Consiglio comunale, convocato a seguito della nota dello studio legale Lo Re & Valenza di Agrigento e riunitosi in data 29.12.2011 per la trattazione dell'argomento, è decaduto ed il Sindaco sfiduciato per cui, nelle more della nomina del Commissario ad acta, l'Ente non è nelle condizioni di potersi determinare;

18. In data 27.01.2012 l'Ufficio ha espletato le formalità connesse al protocollo di legalità;

19. La nota 491 del 13.01.2012 del Comune di Campobello di Licata unitamente al parere ex art. 13 n. 288530 del 20.12 2011 dell'Ufficio del Genio Civile di Agrigento sono stati trasmessi via fax al Dipartimento urbanistica dell'ARTA in data 07.02.2012 ai fini del parere di competenza sulla variante urbanistica;

20. Con nota n. 686 del 07.02.2012 la Segreteria della C.P.T.A. di Agrigento ha comunicato all'Assessorato regionale al Territorio e Ambiente e, per conoscenza, a questo Dipartimento, di avere espresso il proprio parere favorevole di pari numero e data;

21. Con nota n. 13760 del 02.03.2012 il Servizio 2/DRA - Emissioni - dell'ARTA, ha comunicato allo scrivente Dipartimento e per conoscenza alla Ditta, "che il progetto prodotto dall'Azienda in oggetto, è risultato carente degli elaborati su cui potere valutare gli aspetti relativi alle emissioni in atmosfera degli inquinanti, ragione per cui, lo scrivente ufficio, non potrà dare inizio alla istruttoria per il rilascio del parere, se non dopo l'acquisizione di quanto richiesto per le vie brevi, nell'incontro di giorno 02 marzo 2012, con l'Arch. Burgio, n.q. di tecnico incaricato dalla ditta ITRAS srl....

22. Con nota n. 2 del 06.03.2012 la società ITRAS sr ha trasmesso al Sevizio 2 Emissioni dell'ARTA la documentazione richiesta dallo stesso Servizio;

23. In data 07.03.2012 è stata assunta agli atti di questo Dipartimento la nota dello studio legale dell'Avv. Lillo Fumo datata 09.02.2012 recante oggetto "Diffida - richiesta autorizzazione ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. 152/06 e successive modificazioni. ITRAS s.r.l.", con la quale si chiede al Comune la revoca dell'assenso al sito (decreto sindacale n. 61 del 17/9/2011);

24. Con foglio n. 2612 del 05.03.2012 il Comune di Campobello di Licata ha trasmesso il provvedimento n. 9 del 03.03.2012 del Commissario Straordinario, nominato con D.P.R.S. n. 45 del 07.02.2012 per le funzioni ed i poteri attribuiti al Sindaco, alla Giunta ed al Consiglio Comunale, con il quale viene revocato il Decreto sindacale n. 61 del 27.09.2011 ed espresso parere contrario di assenso al sito;

25. Con nota n. 11972/S7 del 07.03.2012 di questo Servizio, le predette note dell'Avv. Lillo Fumo datata 09.02.2012 e n. 2612 del 05.03.2012 del Comune di Campobello di Licata sono state inoltrate all'ARTA Servizio VI DRU ai fini del parere di competenza, e per

26. Con nota n. 14864/S7 del 23.03.2012 questo Servizio ha sollecitato il predetto Servizio 6/DRU dell'ARTA ad esprimere il parere di competenza;

27. Con verbale del 29.03.2012, a seguito di richiesta di accesso agli atti formulata dalla società ITRAS con nota n. 3 del 08.03.2012, l'Arch. Burgio n.q. di responsabile del progetto ha ritirato copia degli atti del procedimento nella stessa riepilogati.

28. Con nota prot. n. 24894 del 26.04.2012, il Servizio 2/DRA dell'ARTA ha fatto pervenire il proprio parere relativo alle emissioni in atmosfera reso in senso favorevole

29. Con Atto Dichiaratorio, assunto al protocollo di questo Ufficio al n. 18102 del 12/04/2012, il Sig. Lorenzo Catanzaro n.q. di Amministratore Unico e Legale Rappresentante della ditta ITRAS Srl con sede in Favara invita la scrivente Amministrazione "a volere concludere, con l'urgenza che il caso richiede, e comunque entro e non oltre giorni venti dalla ricezione del presente atto, il procedimento avviato con la domanda amministrativa della ITRAS srl prot. n 1 del 20/01/11",

30. Con provvedimento recante prot. n. 22601/S.7 del 15.05.2012 lo scrivente Dipartimento ha disposto il diniego dell'autorizzazione per l'impianto in oggetto indicato;

CONSIDERATO

che la Società ITRAS s.r.l. ha proposto ricorso al T.A.R. Sicilia avverso il predetto provvedimento di diniego n. 22601/S.7 del 15.05.2012, come comunicato dall'Avvocatura dello Stato con nota assunta agli atti in data 17.07.2012 prot. n. 33432;

VISTE

le deduzioni di questo Servizio 7 Autorizzazioni formulate all'Avvocatura dello Stato con propria nota n. 34680/S.7 del 24.07.2012, in merito al predetto ricorso;

VISTA

l'Ordinanza n. 501/2012 del 02.08.2012 con la quale il TAR Sicilia ha accolto la richiesta di sospensione del provvedimento impugnato ai fini del riesame da parte dell'Amministrazione regionale nella considerazione : << a) che l'approvazione del progetto, da parte della conferenza dei servizi, "costituisce, ove occorra, variante allo strumento urbanistico e comporta la dichiarazione di pubblica utilità urgenza ed indifferibilità dei lavori" (art. 208, comma 6), sicchè, sotto questo profilo, è irrilevante l'originaria destinazione urbanistica dell'area, b) che il silenzio di talune amministrazioni coinvolte nella conferenza di servizi è irrilevante, in quanto, ai sensi del comma 2 dell'art. 18, l.r. 9/2010, se entro tre mesi dalla richiesta non viene espresso il parere, esso "si intende favorevolmente reso", sicchè - nel caso di specie - il silenzio del D.R.U. dell'A.R.T.A. non è motivo ostativo all'emissione di un provvedimento favorevole; c) che per gli stessi motivi, posto cle "le conclusioni della conferenza di servizi sono valide se adottate a maggioranza dei componenti" (art. 18, 1.r. 9/2010, comma 3), non è ostativo al provvedimento positivo il dissenso del Comune di Campobello di Licata, anche in ragione del fatto che il provvedimento finale della conferenza di servizi "sostituisce ad ogni effetto visti, pareri, autorizzazioni e concessioni di organi regionali, provinciali e comunali" (art. 208, comma 6);

VISTA

la nota del 9/10/2012 - 78929 P dell'Avvocatura Distrettuale dello Stato con la quale si conferma che l'ordinanza cautelare resa dal T.A.R nel ricorso è divenuta inoppugnabile, essendo ormai decorso il termine di cui all'art. 62 cod. proc. amm. e pertanto all'ordinanza dovrà dunque darsi esecuzione;

PRESO ATTO

che con nota n. 17262 del 18/10/2012, il Comune di Ravanusa ha trasmesso la delibera del C.C. n. 28 del 19/09/2012, con la quale il Consiglio Comunale si è pronunciato in maniera contraria alla ubicazione della stazione di trasferenza nel sito prescelto;

VISTA

la nota prot. n. 49249/S.7 del 07/11/2012 con la quale questo Dipartimento ha trasmesso alla società proponente copia dello schema del presente Decreto ai sensi della Legge 7 agosto 1990, n. 241 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" e successive modifiche ed integrazioni ed ai sensi della Circolare prot. n. 45319/R.B. del 21/11/2008;

VISTA

la nota n. 7 del 22/12/2012, assunta al protocollo di quest'ufficio al n. 03 del 02/01/2013, con la quale la Società ITRAS s.r.l., comunica di avere preso visione dello schema di Decreto proposto;

VISTO

il certificato della Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Agrigento prot. n. CEW/3586/2012/CAG0008 del 09/03/2012, dal quale si evince che a carico della Società ITRAS s.r.l. non risultano dichiarazioni di fallimento, liquidazione amministrativa coatta, ammissione in concordato o amministrazione controllata e che a carico del rappresentante della Ditta nulla osta ai fini dell'art. 10 della Legge 31 maggio 1965, n. 575 e successive modificazioni;

VISTO

il Protocollo di intesa sottoscritto in data 14 Marzo 2011 tra la Regione Siciliana Assessorato dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità e il Comando regionale Sicilia della Guardia di Finanza per il controllo di legalità sulla gestione delle attività economiche autorizzate, nonché sull'utilizzo dei benefici economici pubblici concessi;

5

VISTO

il Protocollo di legalità sottoscritto in data 23 Maggio 2011 tra Regione Siciliana Assessorato dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità, Ministero dell'Interno, le Prefetture di Agrigento, Caltanissetta, Catania, Enna, Messina, Palermo, Ragusa, Siracusa e Trapani e la Confindustria Sicilia;

CONSIDERATO

che il predetto Protocollo di legalità impone alla Regione Siciliana Assessorato dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità di richiedere, nelle materie di propria competenza, propedeuticamente al rilascio di provvedimenti a contenuto autorizzatorio o abilitativo e/o concessorio per la realizzazione di interventi infrastrutturali, anche di produzione, che rivestono il carattere della pubblica utilità e/o per l'esercizio di attività imprenditoriali di pubblico interesse, di importo superiore ad € 154.937,00 le informazioni del Prefetto di cui all'articolo 10 D.P.R. 252/98 nei confronti delle società o imprese che richiedono il titolo autorizzativo, concessorio o abilitativo;

CONSIDERATO

che con nota n. 4224/S7 del 27.01.2012 e successiva n. 12714/S7 del 12.03.2012 questo Dipartimento, in ossequio a quanto previsto nel citato Protocollo di legalità, ha richiesto al Prefetto di Agrigento l'informativa di cui all'articolo 10 del D.P.R.252/98 sulla Ditta in questione;

CONSIDERATO

che sono decorsi i 45 giorni dalla richiesta alla Prefettura di Agrigento;

VISTO

il Patto di integrità allegato al presente provvedimento;

VISTO

l'articolo 10 e l'articolo 11 comma 3 del D.P.R. 252/98;

CONSIDERATO

che oltre ai casi in cui ope legis è prevista la revoca, il presente provvedimento sarà revocato al verificarsi dei presupposti stabiliti dall'articolo 11, comma 3, del D.P.R. n.

VISTA

la ricevuta del pagamento della tassa di concessione governativa per l'anno 2013, effettuato il 09/01/2013;

RITENUTO

di dovere dare esecuzione all'Ordinanza del TAR Sicilia n. 501/2012 del 02.08.2012, fatte salve le determinazioni conseguenti alla definizione nel merito del giudizio;

RITENUTO

di considerare il presente atto di carattere transitorio, soggetto a revoca o modifica in caso di violazioni ed in ogni caso subordinato alle altre norme regolamentari, anche regionali, che saranno emanate in attuazione del D.Lgs. n. 152/06, anche se più restrittive.

DECRETA

Art. 1

In esecuzione dell'Ordinanza del TAR Sicilia n. 501/2012 del 02.08.2012 e nelle more della pronuncia di merito del T.A.R. Sicilia, è revocata la nota n. 22601/S.7 del 15.05.2012 ed, ai sensi e per gli effetti dell'art. 208 del D.Lgs. n. 152/06 e ss.mm.ii., è autorizzata la stazione di trasferenza di rifiuti non pericolosi da realizzare nel territorio del Comune di Campobello di Licata (AG), C. da La Marca, F.M. n. 21 part.lle nn. 152, 153, 154, in variante allo strumento urbanistico, rappresentata negli elaborati progettuali in premessa citati, per svolgere le operazioni D13 (raggruppamento preliminare prima di una delle operazioni di cui ai punti da D1 a D12) di cui all'allegato B Parte IV del D.lgs. 152/2006, proposto dalla Società ITRAS s.r.l., con sede legale in Favara (AG), frazione Area Siluppo Industriale, via Miniera Ciavolotta, lotti 92/94. La Società ITRAS s.r.l. è autorizzata alla gestione dell'impianto per dieci anni a partire dalla data del presente Decreto e può essere rinnovata. Entro 180 giorni dalla scadenza del presente decreto potrà essere presentata domanda di rinnovo per la continuità della gestione.

Art. 2

Il presente provvedimento sarà revocato in caso di determinazione negativa sul merito da parte del T.A.R. Sicilia e l'Amministrazione procedente non potrà essere chiamata in causa per eventuali risarcimenti di danni conseguenti ad eventuali investimenti aziendali effettuati in forza del presente provvedimento.

Art. 3

Nell'impianto sarà consentita la sola operazione di trasbordo, da mezzo piccolo a mezzo grande, dei rifiuti non pericolosi identificati nei codici CER di seguito elencati, per una capacità non superiore alle 200 tonn/giorno per un massimo di 60.000 tonn/anno:

- 15 01 01 imballaggi in carta e cartone
- 15 01 02 imballaggi in plastica
- 15 01 03 imballaggi in legno
- 15 01 05 imballaggi in materiali compositi
- 15 01 06 imballaggi in materiali misti
- 15 01 07 imballaggi in vetro
- 15 01 09 imballaggi in materia tessile
- 19 05 01 parte di rifiuti urbani e simili non compostata
- 19 05 02 parte di rifiuti animali e vegetali non compostata
- 19 05 03 compost fuori specifica
- 19 05 99 rifiuti non specificati altrimenti
- 19 06 04 digestato prodotto dal trattamento anaerobico di rifiuti urbani
- 19 06 06 digestato prodotto dal trattamento anaerobico di rifiuti di origine animale o vegetale
- 19 06 99 rifiuti non specificati altrimenti
- 19 08 01 vaglio
- 19 08 02 rifiuti dell'eliminazione della sabbia
- 19 08 05 fanghi prodotti dal trattamento delle acque reflue urbane
- 19 0812 fanghi prodotti dal trattamento biologico delle acque reflue industriali, diversi da quelli di cui alla voce190811
- 19 12 01 carta e cartone
- 19 12 02 metalli ferrosi
- 19 12 03 metalli non ferrosi
- 19 12 04 plastica e gomma
- 19 12 05 vetro
- 19 12 12 aftri rifiuti (compresi materiali misti) prodotti dal trattamento meccanico dei rifiuti, diversi da quelli di cui alla voce 19 12 11
- 20.01.01 carta e cartone
- 20 01 02 vetro
- 20 01 08 rifiuti biodegradabili di cucine e mense
- 20 01 10 abbigliamento
- 20 01 11 prodotti tessili
- 20 01 38 legno, diverso da quello di cui alla voce 20 01 37*
- 20 01 39 plastica
- 20 01 99 altre frazioni non specificate altrimenti
- 20 02 01 rifiuti biodegradabili
- 20 02 03 altri rifiuti non biodegradabili
- 20 03 01 rifiuti urbani non differenziati
- 20 03 02 rifiuti dei mercati
- 20 03 03 rifiuti della pulizia stradale
- 20 03 06 rifiuti della pulizia delle fognature
- 20 03 07 rifiuti ingombranti
- 20 03 99 rifiuti urbani non specificati altrimenti.

Art. 4

La Società ITRAS s.r.l., nell'ambito dei lavori di realizzazione del progetto e della successiva attività di gestione, è onerata al rispetto di tutte le prescrizioni poste nel corso istruttorio da tutti gli Enti coinvolti nel procedimento ed in particolare quelle contenute nei seguenti atti, già in premessa citati ed in possesso della ditta beneficiaria del presente provvedimento:

- nota del Servizio I VIA VAS dell'ARTA prot. n. 49387 del 25.07.2011 sulla procedura di verifica di cui all'art. 20 del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii., con prescrizioni, che costituisce parte integrante del presente provvedimento;
- parere n. 1688 ai sensi dell'art. 13 della L. n. 64/74, allegato alla nota n. 288530 del 20.12.2011, dell'Ufficio del Genio civile di Agrigento, con prescrizioni;
- parere favorevole dell'ARPA S.T. di Agrigento di cui alla nota n. 79270 del 21.12.2011, reso senza prescrizioni;
- 4. parere prot. n. 490/Dp 12/11 del 29.12.2011, reso in senso favorevole dal Dipartimento di Prevenzione ASP di Agrigento, Ufficio di igiene e sanità Naro-Camastra, a condizione che l'approvvigionamento idrico-sia potabile e avvenga con autobotti autorizzate eliminando le acque piovane; il we che comunica direttamente con l'ufficio sia disimpegnato con un anti-we;
- parere favorevole del Servizio 2 Industrie a rischio e tutela dall'inquinamento atmosferico, acustico, elettromagnetico dell'ARTA reso con i limiti e le prescrizioni di cui alla nota n. 24894 del 26.04.2012 che costituisce parte integrante del presente provvedimento.

Art. 5

La presente autorizzazione è subordinata inoltre al rispetto delle seguenti prescrizioni:

- l'esercizio dell'attività di gestione rifiuti effettuata tramite il presente atto è soggetta al rispetto degli
 adempimenti amministrativi previsti dal decreto legislativo n. 152/2006 e ss.mm.ii. per i soggetti che
 effettuano l'attività di smaltimento e recupero dei rifiuti;
- la gestione dei rifiuti urbani è subordinata al rispetto della disciplina vigente in tema di affidamento dei servizi pubblici locali;
- la sosta dei mezzi, all'interno dell'impianto, per le operazioni di trasbordo non può superare le 48 ore.
- 4) l'intero sito, ad eccezione della fascia perimetrale, deve risultare sempre adeguatamente impermeabilizzato; il fondo delle aree, coperte e scoperte, destinate alla movimentazione dei rifiuti, deve essere livellato secondo le linee di massima pendenza e preparato in modo tale da assicurare una pendenza minima per impedire la formazione di pozze d'acqua di origine meteorica ed il ristagno dei percolati e garantirne il convogliamento all'idoneo sistema di raccolta;
- 5) il perimetro dell'area destinata ad ospitare l'impianto in argomento, deve risultare sempre adeguatamente recintato con una altezza non inferiore a 2 m e munito di apposito cancello, al fine di evitare l'accesso ai non addetti. Inoltre, deve essere segnalata la presenza con un cartello nel quale verrà indicata la tipologia dell'impianto, la denominazione e la sede del soggetto responsabile della gestione dello stesso;
- le macchine devono essere dotate di opportuni sistemi di sicurezza sensibili alla presenza dell'uomo, con blocco macchina automatico;
- 7) l'impianto deve essere realizzato secondo le specifiche tecniche di cui al progetto approvato;
- 8) le aree destinate alla movimentazione dei rifiuti, dovranno essere realizzate, secondo le modalità e le dimensioni progettuali, e prevedere un adeguato sistema di raccolta dei percolati che ne preveda la corretta gestione. Analogamente le acque meteoriche provenienti dalle superfici coperte e dalle aree scoperte pavimentate dovranno essere captate e recapitate nella rete idrografica preesistente, in modo da evitare ogni forma di erosione degli alvei recettori;
- 9) il rispetto delle previsioni progettuali e delle prescrizioni relative alla realizzazione dovranno essere certificate con verbali di regolare esecuzione o di collaudo, ove necessario in corso d'opera, secondo le vigenti disposizioni legislative, redatti da tecnici laureati iscritti agli Albi professionali competenti ed attestanti l'effettiva rispondenza ai requisiti tecnici previsti dalle normative vigenti.
- 10) nella fase di gestione degli impianti devono essere rispettate le norme igienico-sanitarie e di sicurezza e salute dei lavoratori sui luoghi di lavoro stabiliti delle normative vigenti, in particolare devono essere rispettati gli standard previsti dalla speciale normativa in materia di sicurezza degli ambienti dei lavoratori ed essere predisposto un piano di emergenza per la salvaguardia della salute e dell'incolumità dei lavoratori (DPR 303/56, DPR 547/55, D.lgs 626/94, D.Lgs. 81/2008, D.Lgs. 106/09 e ss.mm.ii.);

- 11) le acque meteoriche di dilavamento, le acque di prima pioggia e di lavaggio, le acque contaminate derivanti da eventuali spandimenti o da eventuali operazioni di estinzione di incendi delle aree esterne dovranno essere convogliate ed opportunamente trattate, ai sensi del D.lgs n. 152/06;
- 12) l'impianto deve essere sempre mantenuto nel miglior stato di efficienza tale da garantire sempre il rispetto delle caratteristiche tecnico-progettuali approvate;
- 13) per quanto riguarda la componente rumore devono essere rispettati i limiti di emissioni sonore previsti, per la zona ove ha sede l'impianto, dalla L. 26.10.1995 n. 447 e successive modifiche ed integrazioni;
- 14) la ditta, preventivamente all'inizio dei lavori autorizzati con il presente Decreto, dovrà provvedere ad acquisire il nulla osta della Provincia regionale di Agrigento con riguardo all'accesso all'area di impianto rispetto alla rete viaria tutelata dal medesimo Ente;
- 15) l'impianto deve essere sempre mantenuto nel miglior stato di efficienza tale da garantire sempre il rispetto delle caratteristiche tecnico-progettuali approvate;
- 16) devono essere predisposti ed evidenziati opportuni sistemi per il campionamento e monitoraggio di tutte le acque reflue prodotte dagli impianti.

Art. 6

Di approvare il Patto di integrità allegato al presente Decreto, intercorrente tra l'Amministrazione e la Società, già sottoscritto da quest'ultima in data 22/11/2011, per farne parte integrante e sostanziale, e che sarà sottoscritto da questa Amministrazione contestualmente all'adozione del presente provvedimento, con il quale vengono delineate puntuali norme pattizie di assunzione reciproca di specifici obblighi in capo ad entrambe le parti e la cui inosservanza determinerà la revoca del presente provvedimento.

Art. 7

Di dare atto che è stata richiesta al Prefetto di Agrigento l'informativa di cui all'articolo 10 del D.P.R.252/98 sulla Società in questione.

Art. 8

Di dare atto che oltre ai casi in cui ope legis è prevista la revoca, il presente provvedimento sarà revocato al verificarsi dei presupposti stabiliti dall'articolo 11, comma 3, del D.P.R. n. 252/98.

Art. 9

La Ditta, prima del formale avvio dell'attività di gestione, dovrà ottenere il provvedimento di accettazione delle fideiussioni previsto dalla vigente normativa.

A tal fine dovrà produrre a questo Ufficio la seguente documentazione:

- garanzie finanziarie, aggiornate agli indici ISTAT, conformi all'Ordinanza n. 2196 del 02/12/2003, rilasciate da soggetti abilitati a prestare garanzie nei confronti del pubblico ai sensi del vigente T.U.B.;
- relazione giurata con le opportune planimetrie e documentazione fotografica, redatte da un professionista abilitato, attestante la conformità dell'impianto stesso al progetto approvato ai sensi del presente provvedimento, comprensivo anche delle prescrizioni;
- certificato di agibilità ed autorizzazione allo scarico rilasciati dalla competente Autorità comunale;
- nomina del Responsabile tecnico dell'impianto con relativa accettazione dell'incarico e relativa certificazione dei requisiti soggettivi;

Art. 10

Quando a seguito di controlli sull'impianto e sulla gestione, questi non risultino conformi all'autorizzazione di cui al presente Decreto, l'Autorità competente interverrà ai sensi del comma 13 dell'art. 208 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.

Il presente provvedimento è in ogni caso subordinato al rispetto delle altre norme comunitarie, nazionali e regionali anche più restrittive in vigore o che dovessero essere emanate in attuazione del decreto legislativo n. 152/2006 e ss.mm.ii. o intervenire in materia, nonchè al rispetto delle disposizioni dettate dal presente provvedimento.

L'attività autorizzata ai sensi del presente Decreto non deve costituire un pericolo per la salute dell'uomo e recare pregiudizi all'ambiente ed in particolare creare rischi per l'acqua, l'aria, il suolo, la fauna e la flora nonché causare inconvenienti da rumore ed odori.

Sono fatte salve le autorizzazioni di competenza di altri Enti od Organi, ivi compresa la esecutività del progetto.

Qualunque variazione della società (del titolare dell'impresa, nel caso di impresa individuale, dei soci amministratori delle società in nome collettivo e di accomandatari delle società in accomandita semplice, degli amministratori muniti di rappresentanza, in tutti gli altri casi, e degli amministratori di società commerciali legalmente costituite), del Direttore tecnico o di cessione d'azienda, deve essere tempestivamente comunicata all'Assessorato Regionale all'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità, Dipartimento dell'Acqua e dei Rifiuti.

Art. 11

Di approvare il Patto di integrità allegato al presente Decreto per farne parte integrante e sostanziale intercorrente tra l'Amministrazione e la Società, già sottoscritto da quest'ultima e che sarà sottoscritto da questa Amministrazione all'adozione del presente provvedimento, con il quale vengono delineate puntuali norme pattizie di assunzione reciproca di specifici obblighi in capo ad entrambe le parti e la cui inosservanza determinerà la revoca del presente provvedimento.

Art. 12

Si da atto che è stata richiesta al Prefetto di Palermo l'informativa di cui all'articolo 10 del D.P.R.252/98 sulla Società in questione.

Art. 13

Si da atto che oltre ai casi in cui ope legis è prevista la revoca, il presente provvedimento sarà revocato al verificarsi dei presupposti stabiliti dall'articolo 11, comma 3, del D.P.R. n. 252/98.

Art. 14

Il versamento della tassa di concessione governativa deve essere effettuato annualmente per ogni anno di validità del provvedimento, con espressa avvertenza che l'efficacia degli atti per i periodi successivi a quello di emanazione è subordinata all'adempimento tributario.

Art. 15

Al presente Decreto è ammesso ricorso, entro il termine di 60 giorni, al Tribunale Amministrativo Regionale, ai sensi della legge 6 Dicembre 1971 n.1034, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Regione, entro il termine di 120 giorni.

Art. 16

Il presente Decreto sarà trasmesso alla Società ITRAS s.r.l., al Comune di Campobello di Licata (AG), alla Provincia Regionale di Agrigento, all'ARPA Sicilia, al Comando provinciale della Guardia di Finanza, alla G.U.R.S. affinché venga pubblicato per estratto ed all'U.R.P. per la pubblicazione integrale sul sito di questo Dipartimento.

Palermo, li

1 5 GEN. 2013

Il Responsabile dell'istruttoria (Arch. Giuseppe Gfarratuna)

Il Responsabile della U.O. 2 (Datt.ssa M. Gabriella Corleo)

Dirigente Responsabile

vizio 7 – Autorizzazioni Dr. Antonio Patella)